

- istituzione del Nucleo di valutazione (1 aprile 1998);
- trasformazione dell'Ufficio Pubblicità Ingannevole in Direzione (2 luglio 1998);
- istituzione del Collegio dei revisori (17 dicembre 1998).

La trasformazione dell'Ufficio Pubblicità Ingannevole in Direzione ha rappresentato la naturale conseguenza della crescente importanza dell'attività in questo settore e dell'accresciuto impegno in termini di risorse a esso destinate.. Con l'istituzione del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori, l'Autorità si è dotata di strumenti di controllo interno in relazione alla corretta gestione delle risorse, alla regolarità e al buon andamento dell'azione amministrativa, nonché alla regolarità della gestione finanziaria.

Contratti

Nel periodo di riferimento sono stati assunti mediante pubblica selezione due funzionari con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (al nono livello della scala stipendiale) e dieci funzionari con contratti di specializzazione nelle tematiche della concorrenza e della pubblicità ingannevole.

Praticantato

Nel corso del 1998 l'Autorità ha fortemente incentivato la possibilità di effettuare *stage* della durata massima di sei mesi da svolgersi presso i propri uffici, allo scopo di far acquisire a giovani laureati esperienze nei settori della concorrenza e della pubblicità ingannevole. Gli avvisi relativi ai requisiti per la partecipazione alle selezioni (voto di laurea non inferiore a 110/110 ed età non superiore a 28 anni, al momento della selezione) sono stati periodicamente pubblicati sul Bollettino dell'Autorità. Mediamente, si è avuta la presenza contemporanea di circa quindici tirocinanti.

Attività di formazione

Le ore di formazione erogate nel 1998 sono aumentate di circa il 30 per cento rispetto all'anno precedente. L'incremento è in parte imputabile ai corsi relativi al personale di nuova assunzione e agli *stagiaire*.

Rispetto al 1997 è da rilevare una maggiore attenzione alle tematiche specifiche della pubblicità ingannevole, con iniziative volte ad approfondire l'analisi giuridica e gli strumenti e le tecniche per la comunicazione pubblicitaria.

In continuità con l'anno precedente si sono realizzate attività di addestramento all'uso degli strumenti informativi interni, la cui continua evoluzione richiede una corrispondente attività di aggiornamento.

Fra le altre iniziative con carattere di continuità particolare rilievo ha avuto il corso, organizzato in collaborazione con la Guardia di Finanza, su "Comportamento e prassi nelle ispezioni", la cui prima edizione si è svolta nel 1997. Alle sessioni, svoltesi nel marzo 1999, ha partecipato il personale assunto dopo il 1997 e il personale della Direzione Pubblicità Ingannevole, per il quale sono state predisposte sessioni con contenuti specifici.

Codice etico

Nel 1998 e fino al 31 marzo 1999 non sono stati segnalati o rilevati casi di inosservanza del Codice etico, strumento di cui l'Autorità si è dotata sin dal 1995 per definire i principi guida del corretto comportamento di quanti operano in seno all'Autorità stessa.

I quesiti sottoposti all'esame dell'organo di garanzia non hanno proposto, nell'anno decorso, fattispecie nuove e hanno avuto per oggetto prevalentemente ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interesse (in genere risolte nel senso che mancavano le condizioni richieste dal Codice stesso) mentre in alcune ipotesi oggetto dei quesiti è stata l'interpretazione da attribuire alla nozione del regalo d'uso o di modico valore, da intendere come omaggio puramente simbolico, in alcun modo ricollegabile a comportamenti del soggetto nello svolgimento della propria attività.

Controlli interni

Nel corso del 1998 l'Autorità ha rafforzato le proprie strutture di controllo interno, attraverso l'istituzione di un Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione.

I compiti attribuiti al Collegio dei revisori prevedono il riscontro degli atti della gestione finanziaria (con particolare riguardo alle procedure contrattuali), verifiche di cassa e di bilancio, pareri sul progetto di bilancio preventivo e sul rendiconto annuale, con riferimento soprattutto alla concordanza dei risultati esposti nel rendiconto con le scritture contabili e alla regolarità delle procedure di gestione.

Il Nucleo di valutazione, che opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al Presidente, verifica la realizzazione degli obiettivi, la corretta gestione delle risorse, la regolarità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Tale attività viene svolta attraverso valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, nonché sulla base di un programma e di parametri del controllo determinati annualmente, anche su indicazione dell'Autorità.

Sono state individuate alcune linee prioritarie di intervento. In primo luogo si è voluto verificare che lo svolgimento delle funzioni affidate agli uffici avvenga in modo regolare, efficiente ed efficace, con un livello di qualità compatibile con le finalità dell'organizzazione. A tale riguardo è stata avviata, in collaborazione con gli uffici, un'analisi delle procedure interne che regolano l'attività dell'istituzione, per accertarsi che esse soddisfino le esigenze organizzative e per promuovere, ove ciò risulti necessario, una loro revisione.

Sotto il profilo della funzionalità organizzativa, della razionalità delle procedure e del miglior utilizzo delle risorse è stata analizzata la situazione esistente attraverso la ricostruzione dell'organizzazione degli uffici, da cui risultano le aree di competenza e le responsabilità attribuite. E' stato quindi individuato un criterio di monitoraggio delle attività (che dovrebbe diventare operativo nel corso del 1999), volto a individuare un sistema omogeneo di parametri di impiego delle risorse che consenta di valutare i risultati ottenuti, sia a livello individuale che di unità organizzativa.

I rapporti di collaborazione con la Guardia di Finanza

Il 1998 è stato il primo anno di applicazione del "Protocollo di intesa" adottato il 12 dicembre 1997 tra l'Autorità e la Guardia di Finanza sulla base dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria per il 1994). L'accordo, volto a individuare principi e modalità per assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di cooperazione fra le due istituzioni, ha formalizzato e sviluppato i moduli operativi già

sperimentati nell'ambito di una collaborazione avviata sin dall'entrata in vigore della legge n. 287/90, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e 14, comma 2.

L'articolo 54 della legge comunitaria per il 1994 prevede espressamente, a livello normativo, la cooperazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza. Esso individua nell'Autorità l'organo competente a cooperare con la Commissione CE in materia di concorrenza, a provvedere all'esecuzione degli accertamenti da essa richiesti, nonché a fornire l'assistenza agli agenti della Commissione in relazione all'assolvimento dei loro compiti o all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato. In particolare, per lo svolgimento di tali incarichi, il secondo comma dell'articolo 54 dispone che l'Autorità si avvalga dei poteri istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90 e prevede che "in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunità europee (l'Autorità) può richiedere l'intervento della Guardia di Finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, con i poteri previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26/10/72 n. 633, e 29/9/73, n. 600 e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie". Inoltre, il successivo quarto comma dell'articolo dispone che l'Autorità "...nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza che agiscono con i poteri e con le facoltà indicati al comma 2", ovvero con i poteri previsti in materia di imposte sul valore aggiunto e sui redditi.

Il legislatore, oltre a indicare la Guardia di Finanza quale organo di collaborazione con l'Autorità, ha dunque voluto individuare, attraverso il rinvio ad altre fonti normative, anche i poteri di cui dispone la stessa Guardia di Finanza nell'ambito dei procedimenti antitrust, ossia quelli già ad essa attribuiti in materia tributaria.

Dal dettato normativo emerge, peraltro, la natura strumentale dell'attività di collaborazione della Guardia di Finanza rispetto a quella - di competenza dell'Autorità - di accertamento delle violazioni della normativa a tutela della concorrenza. In questo contesto, tenuto conto del sistema delineato dalla legge n. 287/90, le modalità operative di collaborazione individuate dalle due istituzioni risultano ispirate a un criterio di proporzionalità e gradualità dell'intervento nei confronti delle imprese, attraverso la previsione di una serie di garanzie procedurali volte a giustificare la necessità dell'utilizzo dei mezzi istruttori e a garantire l'esercizio dei diritti della difesa.

L'attività di collaborazione, di cui al richiamato testo legislativo, trova ulteriore esplicazione e richiamo negli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, recante le norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità. Infatti, l'articolo 8, che disciplina organicamente la fase iniziale di esercizio dei poteri istruttori, esplicita, in un'ottica di completezza e trasparenza, la possibilità per l'Autorità di avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, prevista da altre fonti normative. Il successivo articolo 10 del regolamento, nel confermare in gran parte le disposizioni attualmente in vigore nella delicata materia degli accertamenti ispettivi, introduce, all'ottavo comma, una disposizione volta a rendere più chiaro ai destinatari l'ambito di collaborazione che l'Autorità può richiedere ai militari della Guardia di Finanza in sede di svolgimento delle ispezioni.

L'applicazione del "Protocollo d'intesa" ha consentito di consolidare le forme di collaborazione già individuate nella prassi, inducendo anche a ulteriori approfondimenti tesi ad individuare, nell'ambito delle previsioni normative, soluzioni sempre più efficaci per il migliore svolgimento delle attività istituzionali dell'Autorità. In materia di concorrenza, oltre alla collaborazione prestata in occasione della tipica attività ispettiva, un apporto fondamentale nell'attività di accertamento delle violazioni è stato fornito dalla Guardia di Finanza attraverso la rilevazione e l'elaborazione di dati ed informazioni acquisiti su tutto il territorio nazionale, in settori ritenuti di rilevante interesse da parte dell'Autorità. L'attività di acquisizione di dati ed informazioni è risultata inoltre preziosa nell'ambito delle indagini conoscitive di carattere generale.

Per quanto riguarda la pubblicità ingannevole, in più occasioni l'attività di accertamento svolta dalla Guardia di Finanza si è rivelata risolutiva per l'acquisizione degli elementi probatori necessari all'esito dei procedimenti istruttori avviati ai sensi del decreto legislativo n. 74/92, nonché per la verifica dell'ottemperanza ai provvedimenti adottati dall'Autorità.

Il significativo incremento numerico dei contributi della Guardia di Finanza e la loro qualità rappresentano una tangibile testimonianza dell'impegno, nell'ambito della sempre più proficua attività di collaborazione tra le due istituzioni, a ricercare e realizzare sinergie volte ad assicurare il generalizzato rispetto delle regole concorrenziali.

Servizi informativi

Dal mese di marzo del 1998 è pienamente funzionante la procedura automatizzata per la diffusione interna dei documenti. Essa ha completamente sostituito la distribuzione della versione cartacea delle note e proposte di decisione predisposte dagli uffici, portando a un sensibile risparmio di risorse e a una migliore circolazione dei documenti.

Nella seconda metà dello stesso anno è stato avviato lo sviluppo di nuove procedure applicative, volte a rispondere all'esigenza espressa dagli uffici istruttori di poter disporre di più efficaci strumenti di programmazione delle attività procedimentali. Più specificamente, dette procedure, completate all'inizio del 1999, consentono un controllo continuativo sulle scadenze delle attività in corso e, conseguentemente, una gestione più efficiente dei carichi di lavoro del personale impegnato nei procedimenti.

Sotto il profilo documentale, tra la fine del 1998 e l'inizio del 1999 sono state modificate le modalità di accesso al sistema di banche dati *on line*, ora disponibili tramite Internet e con interfaccia di tipo *web*.

Infine, le modifiche sostanziali apportate al contenuto del sito Internet dell'Autorità (<http://www.agcm.it>) nel febbraio del 1998 hanno prodotto i risultati attesi, in termini di aumento del numero di accessi (TAVOLA A.3). Particolarmente consistenti sono gli incrementi registrati nell'ultimo trimestre del 1998 e, soprattutto, nel primo trimestre del 1999 (circa il 45 per cento in più rispetto al trimestre precedente). Dati i soddisfacenti risultati conseguiti, è stata avviata, nei primi mesi del 1999, la revisione del sito, volta ad agevolare l'utente esterno nella ricerca delle informazioni e dei documenti. La nuova versione entrerà in funzione entro la metà del 1999.

Tavola A.3 - Servizi di informazione dell'Autorità via rete Internet
Evoluzione temporale degli accessi al sito web

	<i>numero di accessi</i>	<i>numero di messaggi</i>
I trimestre 1998	343.134	209
II trimestre 1998	363.711	158
III trimestre 1998	315.833	110
IV trimestre 1998	457.871	180
I trimestre 1999	669.979	220